

## **Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni del Centro Italia – Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria dal 2016 - PROROGA TERMINE SOSPENSIONE**

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (cd. “Legge di Bilancio” del 2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, ha ulteriormente prorogato il termine per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti al 31 dicembre 2025 in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel 2016 nei territori delle Regioni del Centro Italia – Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, come individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza, i clienti titolari di mutui o di finanziamenti di qualsiasi genere, relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura economica e produttiva, hanno il diritto di richiedere alla Banca la proroga della sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l’inagibilità dell’edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l’applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del mutuo o del finanziamento al fine di accertarne l’effettivo stato.

### **Principali caratteristiche della sospensione**

#### **Modalità di applicazione**

I titolari dei suddetti mutui e finanziamenti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **20 marzo 2025** la sospensione del pagamento delle rate, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale (la “Sospensione”). Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino al 31 dicembre 2025** (il “Periodo di Sospensione”).

#### **Costi ed effetti della sospensione**

A fronte della Sospensione, la durata originaria del mutuo o del finanziamento subirà un allungamento per un numero di mesi pari al numero delle rate sospese. Ne consegue che il mutuo o il finanziamento avrà una durata maggiore rispetto a quella originariamente pattuita.

**Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi)**, le rate in scadenza previste durante il Periodo di Sospensione saranno integralmente sospese con conseguente allungamento della durata del mutuo o del finanziamento, senza applicazione di ulteriori oneri e interessi. Resta inteso che al termine del Periodo di Sospensione riprenderà il pagamento integrale delle rate in scadenza, senza ulteriore avviso da parte della Banca.

Gli eventuali premi annui frazionati relativi alle polizze assicurative distribuite dalla Banca a cui il cliente ha aderito, non corrisposti durante il Periodo di Sospensione, verranno addebitati a decorrere dal mese di ripresa dell’ordinario ammortamento, in aggiunta al premio già dovuto per la relativa rata, per un numero di rate pari a quello delle rate sospese.

La somma totale degli eventuali oneri contrattuali dovuti e non corrisposti durante il Periodo di Sospensione sarà addebitata pro-quota su ciascuna delle rate residue del piano di ammortamento al termine del Periodo di Sospensione a decorrere dal mese di ripresa dell'ordinario ammortamento.

**Nel caso di sospensione della sola quota capitale**, le rate in scadenza previste durante il Periodo di Sospensione saranno sospese, per la sola quota capitale, con conseguente allungamento della durata del mutuo o del finanziamento, senza l'applicazione di ulteriori oneri. Durante il Periodo di Sospensione, il cliente sarà tenuto a corrispondere mensilmente in favore della Banca le rate per la sola quota interessi alle scadenze pattuite, oltre gli eventuali oneri contrattuali dovuti e gli eventuali premi annui frazionati relativi alle polizze assicurative distribuite dalla Banca a cui il cliente ha aderito. Resta inteso che al termine del Periodo di Sospensione, riprenderà il pagamento integrale delle rate in scadenza composte da quota capitale e quota interessi.